

PATRIMONIO E TRUST

Il trust della legge sul dopo di noi – 2a parte

di Sergio Pellegrino

Nel contributo pubblicato martedì, abbiamo visto come la ***legge sul dopo di noi*** attribuisca al ***trust*** significative esenzioni e agevolazioni fiscali, condizionando però questi vantaggi al fatto che il ***trust*** sia **esclusivamente “dedicato” alle esigenze del soggetto disabile**.

Il ***trust della legge sul dopo di noi*** presenta per questo una **problematica strutturale**, che evidentemente chi ha scritto la norma non si è posto, ossia quella delle **esigenze degli altri componenti del nucleo familiare**.

Colpisce anche il fatto che **nessuno degli organismi “tecnici”** convocati in audizione al Senato - fra gli altri, *Assofiduciaria, Assotrusts, Step, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Nazionale del Notariato* - abbia posto un **problema di questo tipo**, ritenendo invece maggiormente importante focalizzare l'attenzione sull'**estensione delle agevolazioni fiscali ad altri istituti giuridici**, come poi è puntualmente avvenuto.

Se però gli **esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità grave e i beni conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust***, come abbiamo evidenziato appunto nel contributo di ieri, che ne è delle **esigenze degli altri figli e degli stessi genitori?**

La scelta di **asservire il patrimonio in *trust* esclusivamente alla tutela del disabile** impone che **soltanto una parte del patrimonio familiare** possa essere, evidentemente, **disposta in *trust***: una parte ne deve per forza di cose rimanere al di fuori, per consentire anche agli altri familiari di “vivere”.

Ecco che, se effettivamente è così, il ***trust della legge sul dopo di noi*** rischia di diventare uno strumento utile alle **sole famiglie particolarmente abbienti**.

Soltanto quelle famiglie che hanno un **patrimonio “rilevante”**, che può essere solo **in parte**, attesa la sua “capienza”, **destinato alle esigenze del soggetto svantaggiato**, e che hanno nel contempo maggiore interesse, proprio per la significatività del patrimonio, a **beneficiare delle agevolazioni fiscali**, potranno pensare di **strutturare il *trust* con i rigidi vincoli** imposti dal legislatore.

Le altre famiglie continueranno invece ad aver convenienza a far ricorso a ***trust “normali”*** – o, per meglio dire, non a quello tipizzato della ***legge sul dopo di noi*** –, che **consentano di far fronte alle esigenze del componente del nucleo maggiormente bisognoso**, ma, nel contempo, **non**

trascurino del tutto quelle degli altri familiari.

In queste situazione, fra l'altro, le regole “ordinarie” di determinazione del carico di fiscalità indiretta rendono **sostanzialmente ininfluente la “leva fiscale”**.

I vincoli posti dal legislatore sono dunque così incisivi da rendere l'**opzione offerta dalla legge “impraticabile” per la maggior parte delle famiglie** che si devono occupare di un congiunto disabile disponendo di un patrimonio “normale”.

Inconsapevolmente si è quindi finito con il concepire uno **strumento “per pochi”**, ed in particolare per quei pochi che avevano meno bisogno di aiuto, avendo evidentemente delle **risorse idonee** ad affrontare una situazione difficile quale quella di provvedere alla cura e all'assistenza di un disabile grave.

Sono sicuro che **non fosse questo l'obiettivo perseguito dal legislatore**, ma temo sia purtroppo **l'esito innegabile di un processo normativo non sufficientemente ponderato**: questo sebbene *l'iter* sia durato anni, provenendo il provvedimento addirittura dalla precedente legislatura.